

Manuale d'uso:

RAB gas

Determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale per l'anno 2019 e acquisizione/modifica dati quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente anno 2017

15 ottobre 2018

Indice

1	Accesso alla raccolta	5
2	Il pannello di controllo della raccolta	9
3	Funzionalità comuni nella raccolta dati	12
3.1	Funzione Seleziona località.....	12
3.2	Il caricamento massivo.....	13
3.3	I bottoni all'interno delle maschere	15
3.4	La sezione Invio definitivo	16
4	Indicazioni generali sui contenuti della raccolta	18
5	Contenuto delle sezioni della raccolta	20
5.1	Dati di società	20
5.1.1	Stratificazione contributi centralizzati	20
5.1.1.1	Modalità di compilazione	20
5.1.2	Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)	20
5.1.2.1	Modalità di compilazione	21
5.1.3	Gare d'ambito	21
5.2	Dati di località.....	21
5.2.1	Stato di lavorazione località	21
5.2.1.1	Modalità di compilazione	23
5.2.2	Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito	23
5.2.3	Riclassifiche reti di trasporto	23
5.2.3.1	Modalità di compilazione	25
5.3	Attività di distribuzione	27
5.3.1	Sezione I - Risultati fisici.....	27
5.3.1.1	Modalità di compilazione	32

5.3.2	Sezione II - Costo storico.....	33
5.3.2.1	Modalità di compilazione	35
5.3.3	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	35
5.3.3.1	Modalità di compilazione	36
5.3.4	Sezione II bis - Stratificazione contributi	37
5.3.4.1	Modalità di compilazione	38
5.3.5	Sezione III – Riclassifiche	38
5.3.5.1	Modalità di compilazione	40
5.3.6	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	40
5.3.6.1	Modalità di compilazione	42
5.3.7	Sezione IV – Dismissioni	42
5.3.7.1	Modalità di compilazione	43
5.3.8	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.....	44
5.3.8.1	Modalità di compilazione	45
5.4	Attività di misura.....	47
5.4.1	Sezione I - Risultati fisici.....	47
5.4.1.1	Modalità di compilazione	47
5.4.2	Sezione II - Costo storico.....	48
5.4.2.1	Modalità di compilazione	52
5.4.3	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	52
5.4.3.1	Modalità di compilazione	53
5.4.4	Sezione II bis - Stratificazione contributi	53
5.4.4.1	Modalità di compilazione	56
5.4.5	Sezione III – Riclassifiche	57

5.4.5.1	Modalità di compilazione	58
5.4.6	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	58
5.4.6.1	Modalità di compilazione	59
5.4.7	Sezione IV – Dismissioni	60
5.4.7.1	Modalità di compilazione	63
5.4.8	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni	63
5.4.8.1	Modalità di compilazione	65
5.5	Allegati	66
5.5.1	Invio certificazioni	66
	Allegato 1	67
	Allegato 2	68
	Allegato 3	69
6	Richiesta di informazioni.....	70

1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) www.arera.it, entrando nella sezione “Operatori - Gas”, si accede alla seguente pagina:




Figura 1.1: accesso raccolte dati

Cliccando su “Raccolte dati” e, nella pagina successiva, su “Accesso al sistema”, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l'accesso (figura 1.2).

Inserisci Login e Password

Login

Password

LOGIN ANNULLA

Per sicurezza dovresti effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser quando hai finito di utilizzare servizi che necessitano autenticazione.

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

infoanagrafica@autorita.energia.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

Figura 1.2: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *“Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”*.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello *“Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale”* (figura 1.3).

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale -

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	--------------------------------

Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale

Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno solare 2017 per tariffe 2019	Dal 01/05/2018 al 16/11/2018	<u>Aperta</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2016 conguaglio per tariffe 2018	Dal 08/01/2018 al 06/09/2018	Chiusa	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2016 per tariffe 2018	Dal 01/06/2017 al 31/12/2018	Chiusa	Parziale	Effettuato 
 Anno solare 2015 conguaglio per tariffe 2017	Dal 30/11/2016 al 31/01/2017	Chiusa	Parziale	Effettuato 
 Anno solare 2015 per tariffe 2017	Dal 10/06/2016 al 30/11/2016	Chiusa	Parziale	Non effettuato

Figura 1.3: storico della raccolta

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.



Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

2 Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina *“Pannello di controllo”* (figura 2.1) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

Pannello di controllo

Denominazione	Manuale ?
Dati società	
Stratificazione contributi centralizzati	COMPILA
Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)	COMPILA
Dati località	
Stato di lavorazione località	RIEPILOGO COMPILA
Riclassifiche reti di trasporto	COMPILA
<p>Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le località con anno di prima fornitura (APF) 2017 o 2018, possono non compilare le sezioni di seguito descritte. Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2017 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il flag PDR 300 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI). 	
Attività di distribuzione	
Sezione I - Risultati Fisici	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Attività di misura	
Sezione I - Risultati fisici	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ RIEPILOGO COMPILA
Allegati	
Invio certificazioni	COMPILA
ELENCO COMUNICAZIONI	INVIO DEFINITIVO

Figura 2.1: Pannello di controllo della raccolta

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 2.1). Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra "Pannello di controllo RACCOLTA" (riquadro rosso in figura 2.1).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di "Quota di proprietà" per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a "Sezione III - Riclassifiche", "Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche", "Sezione IV - Dismissioni" e "Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni" (vedi paragrafo 3.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l'elenco delle località dell'operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società e Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

ATTENZIONE: nell'elenco delle località associate all'operatore sono comprese anche località *in stato di pending*.

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica Territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l'invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l'avvenuta acquisizione/cessione nell'Anagrafica Territoriale o sollecitando l'operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un'acquisizione non confermata dalla controparte).

3 Funzionalità comuni nella raccolta dati

3.1 Funzione Seleziona località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell'esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l’Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta

in tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 3.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 3.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
Anno Solare 2013		
Seleziona Tutti <input type="checkbox"/>		
1234	Località A	<input checked="" type="checkbox"/>
2345	Località B	<input checked="" type="checkbox"/>
3456	Località C	<input type="checkbox"/>
4567	Località D	<input type="checkbox"/>
Anno Solare 2012		
Anno Solare 2011		
Anno Solare 2010		
Anno Solare 2009		
Anno Solare 2008		
Anno Solare 2007		
ANNULLA		CONFERMA

Figura 3.1: elenco località anni precedenti

3.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta premere il bottone RIEPILOGO dal Pannello di controllo della raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente¹:

¹ L'aspetto del pulsante Sfoglia e della casella di caricamento può variare a seconda del *browser* utilizzato.



Figura 3.2: Caricamento massivo

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 3.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**

Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio: nei casi in cui è previsto l'invio dell'istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 46/bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto legge n. 159/07) (cfr. paragrafo 5.3.1). Infatti, il file deve essere caricato tramite l'interfaccia web per poter effettuare l'invio definitivo.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione in quanto identificate dal simbolo di *non compilato* .

Un messaggio indicante la necessità di caricare il file compare inoltre nel file Excel durante la compilazione se si dichiarano valori non nulli dell'ammontare COL di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG).

ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel file Excel sono escluse eventuali località in stato di pending.

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

3.3 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno delle maschere delle sezioni “Dati società”, “Dati località” e “Sezione I - Risultati Fisici” è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in “Non Compilato” mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:



- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:



- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

3.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO;
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO.

In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'*e-mail* al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.

4 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

Il presente documento, con riferimento ai dati necessari per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2019 e per l'acquisizione/modifica dei dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente relativi all'anno 2017, contiene le istruzioni per la compilazione e per il successivo inoltro all'Autorità.

Tali istruzioni fanno riferimento alle disposizioni contenute nella RTDG.

Con riferimento ai dati di quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente, si ricorda che i dati raccolti ai fini tariffari dall'Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:

- a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell'Ente locale o di una società patrimoniali delle reti, non soggetta a trasferimento;
- b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all'ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11);
- c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c).

Le categorie di cespiti che rientrano nel confronto sono quelle afferenti le sole immobilizzazioni di località e cioè:

- TERRENI SUI QUALI INSISTONO FABBRICATI INDUSTRIALI
- FABBRICATI INDUSTRIALI

- IMPIANTI PRINCIPALI E SECONDARI
- CONDOTTE STRADALI
- IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI
- GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI
- DISPOSITIVI *ADD-ON*

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente raccolta dati termina perentoriamente il 19 novembre 2018.

La configurazione presa a riferimento è quella in essere alla data del 15 ottobre 2018.

5 Contenuto delle sezioni della raccolta

5.1 Dati di società

5.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 31 dicembre 2017, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese chiusi nell'esercizio antecedente alla presente raccolta dati, occorre riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici riportare il solo valore dei contributi relativo all'anno 2017.

NOTA: Nei casi di acquisizioni societarie, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

5.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

5.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)

Con riferimento alle sole distribuzioni di gas naturale e alla tipologia di cespite sopra indicata, ciascuna impresa distributtrice riporta:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2017 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore dei contributi percepiti nell'anno 2017;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2017 **[LIC];**

- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2017 **[LIC prec.]**;
- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi avvenute nell'anno 2017;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi avvenute nell'anno 2017.

NOTA: nei casi di acquisizioni societarie il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

5.1.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

5.1.3 Gare d'ambito

La presente sezione non deve essere compilata.

5.2 Dati di località

5.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l'Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo Stato di lavorazione delle località:

- **Da processare:** i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.
- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l'Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

NOTA: Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 5.2 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	--------------------------------	--

STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ			CANCELLA DATI
<p>Attenzione! La presente form deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici. Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati deve essere effettuato in un'unica soluzione.</p>			
	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
8780 - Località A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8781 - Località B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------

Figura 5.2: maschera Stato di lavorazione località

5.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.
- Lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” è stato scelto nell’edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

5.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione non deve essere compilata.

5.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

Solo nei casi in cui sia stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE) una riclassificazione di una rete regionale di trasporto in rete di distribuzione del gas, riportare le seguenti informazioni:

- La data di decorrenza, come risultante dal decreto MISE con il quale viene autorizzata la riclassificazione; la data selezionata deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati;

- La dichiarazione di veridicità (pdf) nel formato standard fornito dall'Autorità debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della società; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato pdf;
- La stratificazione dei valori delle immobilizzazioni nette e dei contributi netti così come risultante dall'ultima approvazione delle tariffe di trasporto (xls) nel formato standard fornito dall'Autorità; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato xls.

Una volta inserita la riclassifica, dall'elenco della casella combinata denominata “**Aggiungi una località alla riclassifica**”, selezionare e aggiungere le località interessate dalla medesima riclassifica.

ATTENZIONE: una località può essere associata ad una sola riclassifica.

Nota: solo per le località selezionate sarà possibile inserire la stratificazione nella “Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto” presente sia nel riquadro Distribuzione sia nel riquadro Misura.

Solo per le località selezionate è prevista l'abilitazione della “Sezione II – Costo Storico” e della “Sezione II bis – Stratificazione contributi” relativa agli investimenti dell'anno 2016 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2016 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

ATTENZIONE: salvando la “Sezione II – Costo Storico” o la “Sezione II bis – Stratificazione contributi” per le località selezionate, non sarà più possibile deselezionarle.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

RICLASSIFICHE RETI DI TRASPORTO			
---------------------------------	--	--	--

Anno dichiarazione	Data Decorrenza (gg/mm/aaaa)	Dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Stratificazione lato trasporto (formato xls)
Anno solare 2015	21/03/2015	Dichiarazione_veridicita.pdf 	Stratificazione_lato_trasporto.xls 

Località	Denominazione
13196	Località gas naturale
Aggiungi una località alla riclassifica	
Selezionare una località 	AGGIUNGI LOCALITÀ

Aggiungi riclassifica		
Data decorrenza (gg/mm/aaaa)	Inserisci dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Inserisci stratificazione lato trasporto (formato xls)
<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfogli..."/> Nessun file selezionato. 	<input type="button" value="Sfogli..."/> Nessun file selezionato. 
<input type="button" value="AGGIUNGI RICLASSIFICA"/>		

<input type="button" value="SALVA"/>	<input type="button" value="ANNULLA"/>	<input type="button" value="STAMPA PDF"/>	<input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>
--------------------------------------	--	---	---

Figura 5.5: maschera riclassifiche reti di trasporto

ATTENZIONE: dopo aver effettuato l'invio definitivo, tutte le riclassifiche e le località salvate nella maschera saranno considerate definitive, non sarà quindi più possibile rimuoverle.

5.2.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aver inserito alcuna riclassifica.
- Il campo “**Data decorrenza**” è obbligatorio e deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati. La data deve essere scelta dall'apposito calendario.

- La dichiarazione di veridicità deve essere obbligatoriamente in formato pdf (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- La stratificazione lato trasporto deve essere obbligatoriamente in formato xls (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- È obbligatorio associare almeno una località alla riclassifica.

5.3 Attività di distribuzione

5.3.1 Sezione I - Risultati fisici

Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:

- Per le località con anno di prima fornitura (APF) 2017 o 2018 la presente sezione non deve essere compilata;
- Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2017 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il *flag* PDR < 300 presente in “**Attività di distribuzione - Sezione I - Risultati fisici**”).

Con riferimento alle distribuzioni di gas naturale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2 e 3 della RTDG, per le località in avviamento (APF 2017 o 2018) indicare:

- per le località con APF=2017, il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2017, compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno precedente*”, e il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (15 ottobre 2018) compilando il campo “*Punti di riconsegna – Anno corrente*”;
- per le località con APF=2018, il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (15 ottobre 2018), compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno corrente*”. In questo caso, il campo “*Punti di riconsegna - Anno precedente*” dovrà essere lasciato a zero.

SEZIONE I - RISULTATI FISICI - ANNO 2017 10234 - LOCALITÀ IN AVVIAMENTO	
Punti di riconsegna - Anno precedente	<input type="text" value="2.000.000"/>
Punti di riconsegna - Anno corrente	<input type="text" value="2.000.000"/>

SALVA	ELENCO MASCHERE	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	-----------------	------------	------------------

Figura 5.6: maschera risultati fisici distribuzione per località in avviamento

► **PDR<300**

Solo con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale, spuntare il *flag* nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2017 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulti inferiore a 300.

► **ANNO 2017**

SCAGLIONI CONSUMO

PUNTI DI RICONSEGNA SENZA CORRETTORE

P₁

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione ≤ 25 mbar con riferimento al gas naturale e con pressione ≤ 35 mbar, per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2017, i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2017, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

P₂

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione > 25 mbar con riferimento al gas naturale e con pressione > 35 mbar per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2017 i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2017, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

PUNTI DI RICONSEGNA CON CORRETTORE

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (provisti di apparecchiature di correzione dei volumi) attivi al 31 dicembre 2017 i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2017.

LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2017 delle reti distributive esercite in alta pressione.

LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2017 delle reti distributive esercite in media pressione.

LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2017 delle reti distributive esercite in bassa pressione.

► **ANNO 2018**

È necessario procedere ad una valorizzazione, convenzionalmente riferita all'anno 2018, della lunghezza di rete, dei punti di riconsegna e del gas distribuito, sulla base dei dati relativi agli ultimi dodici mesi disponibili, indicando inoltre il periodo preso a riferimento per tale valutazione (periodo di riferimento).

PDR

indicare il numero di punti di riconsegna attivi all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

GAS DISTRIBUITO

indicare il valore del gas distribuito (*standard* metri cubi) ai punti di riconsegna risultati attivi nel periodo di riferimento, opportunamente riportato, nei casi previsti, alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dall'articolo 6 o 7 della RTDG.

LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in alta pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in media pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in bassa pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

PRIMO GIORNO

Indicare il giorno iniziale del periodo di riferimento.

ULTIMO GIORNO

Indicare il giorno finale del periodo di riferimento.

MODELLO STORICO 46BIS

GP

Il campo relativo al GP deve essere compilato obbligatoriamente in caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 59.2 della RTDG.

È il valore che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune (può variare tra 0 e 1), come definito al comma 59.4 della RTDG.

I restanti campi della presente sezione devono essere compilati qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07;
- il riconoscimento dei maggiori oneri a carico delle imprese distributrici non sia già stato riconosciuto con precedenti deliberazioni.

CANONE ATTUALE ($CAN_{0,c,i}$)

È il valore del canone di concessione richiesto dal Comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07, all'impresa distributrice.

Qualora la stessa impresa distributrice operi in più località di uno stesso comune e qualora il canone richiesto dal comune non sia assegnabile in modo distinto alle singole località, l'ammontare del canone medesimo è ripartito tra le località in funzione del numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2017.

CoL

È l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconoscibili, determinato secondo la formula di cui al comma 59.4 della RTDG.

Tale riconoscimento trova applicazione nei soli casi di concessione di distribuzione scaduta, limitatamente al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159 (NON SONO PREVISTI ALLEGATI).

Le imprese distributrici interessate, oltre a compilare i dati della presente sezione, devono presentare nei termini previsti dall'articolo 59 della RTDG apposita istanza all'Autorità, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 59.2 della RTDG. In merito si segnala che non sono previsti moduli pre-definiti per la predisposizione dell'istanza. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 59.3 della RTDG. Le imprese nell'istanza precisano la data di decorrenza dell'aumento del canone.

Con separata comunicazione le imprese distributrici comunicano la data in cui la maggiorazione viene a cessare.

L'istanza deve essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui sia dichiarato un valore non nullo di COL. In quel caso dovrà essere compresa in un unico *file* selezionabile premendo il bottone Sfoglia² e successivamente confermando col tasto Carica.

NOTA: l'istanza non deve essere presentata con riferimento a località per le quali l'Autorità abbia già approvato l'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 della RTDG e non venga richiesta una modifica di tale ammontare.

5.3.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno uno scaglione la somma dei pdr deve essere > 0.
- In almeno uno scaglione la somma del gas distribuito deve essere > 0.
- La somma delle lunghezze di rete deve essere > 0.
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.
- Se il campo “**Col (€)**” viene valorizzato con un valore maggiore di 0, è obbligatorio inserire un file per il campo “ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS”.
- Il campo “**Punti di riconsegna - Anno precedente**” è obbligatorio.
- Il campo “**Punti di riconsegna - Anno corrente**” è obbligatorio.
- Il campo “**Punti di riconsegna - Anno precedente**” deve essere maggiore o uguale a zero in caso di località con APF=2017, in caso di località con APF=2018 deve essere uguale a zero.
- Il campo “**Punti di riconsegna - Anno corrente**” deve essere maggiore o uguale a zero.

² Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.

5.3.2 Sezione II - Costo storico

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2017 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2017 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2017 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2018 **[LIC].**

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell'anno 2016 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2016 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

In relazione ai valori a pre-consuntivo, in generale le imprese devono comunicare, se disponibili, i dati relativi agli investimenti distinti per località sulla base dei documenti aziendali di pre-consuntivo per l'anno 2018 disponibili alla data dell'invio.

In caso di disponibilità dei dati di investimento a livello di società, senza il dettaglio a livello di località, le imprese ripartiscono i dati di società a livello di località sulla base di criteri di ragionevolezza, ad esempio utilizzando come *driver* per tale ripartizione i dati relativi agli investimenti effettuati nell'anno precedente.

In caso di indisponibilità di un dato pre-consuntivo consolidato a livello di società, le imprese indicano quali valori degli investimenti per l'anno 2018 un valore corrispondente al 90% del valore degli investimenti effettuati nel 2017.

In ogni caso, le imprese sono tenute a compilare ed inviare, contestualmente alla richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, l'allegato riportato in appendice a questo documento (ALLEGATO 3), dichiarando quale approccio è stato utilizzato per la comunicazione dei dati di investimento 2018 a preconsuntivo.

I valori di pre-consuntivo sono da riferirsi all'intero anno.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2017 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2017 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "Sezione II - Costo Storico" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "Sezione II - Costo Storico", l'equivalente stratificazione nella "Sezione IV - Dismissioni" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2017.

I valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

5.3.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

5.3.3 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 5.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016.

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione, dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all’attività di trasporto e i cespiti relativi all’attività di distribuzione del gas.

TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati
Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

5.3.3.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “**Metanodotti (condotte e derivazioni)**” lato trasporto deve essere *splitato* in “**Condotte stradali**” e “**Impianti di derivazione (allacciamenti)**” lato distribuzione in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splitato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “**Sistemi di telelettura/telegestione**”, “**Concentratori**” e “**Dispositivi ADD-ON**”.
- Le categorie “**Sistemi informativi**”, “**Altre immobilizzazioni materiali**” e “**Immobilizzazioni immateriali**” valutate con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

5.3.4 Sezione II bis - Stratificazione contributi

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2017.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2017 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2017 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa ai contributi dell'anno 2016 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2016 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "Sezione II bis - Stratificazione contributi" la stratificazione storica dei contributi e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "Sezione II bis - Stratificazione contributi", l'equivalente stratificazione nella "Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali contributi.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali".

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell'anno 2017.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera "Riclassifiche reti di trasporto" (paragrafo 5.2.3).

5.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

5.3.5 Sezione III – Riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2017;

- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2017, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2017, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.5.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.3.6 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2017;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta;

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nell'anno 2017, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali".

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2017, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "Rettifica dati inseriti in precedenza" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.3.7 Sezione IV – Dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2017;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per *“dismissione”* si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2017, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2017, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.7.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

5.3.8 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell'anno 2017;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

NOTA: solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Dismissioni.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2017, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**Stato di lavorazione località**" presente nei "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.8.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".

- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4 Attività di misura

5.4.1 Sezione I - Risultati fisici

Per le località in avviamento (APF 2017 e 2018) e per le distribuzioni di gas diversi dal gas naturale la presente sezione non deve essere compilata.

In questa sezione, per ciascuna classe di gruppo di misura e per ciascuna tipologia di cespiti, devono essere indicati:

- il numero di misuratori tradizionali non conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (inclusi quelli su cui è stato installato l'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2017 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2017**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2017 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**);
- il numero di misuratori elettronici conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (al netto dei misuratori elettronici resi tali a seguito dell'installazione dell'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2017 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2017**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2017 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**);
- il numero di *add on* installati, dove: una colonna esprime il dato cumulato degli *add on* installati fino al 31/12/2017 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2017**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito agli *add on* installati esclusivamente nell'anno 2017 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**).
- **Letture di switch**: indicare il numero di letture di *switch* effettuate nell'anno 2017.

5.4.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

5.4.2 Sezione II - Costo storico

DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2017 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2017 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2017 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2018 **[LIC].**

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell'anno 2016 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2016 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle “Sezione II – Costo storico” con riferimento all’attività di distribuzione (cfr. paragrafo 5.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2017 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2017 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l’impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all’anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione “**Cespiti per categoria**”, dall’anno 2012 si utilizza la sottosezione “**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**”); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l’impresa distributrice dovrà dichiarare nella “Sezione II - Costo Storico” la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima “Sezione II - Costo Storico”, l’equivalente stratificazione nella “Sezione IV - Dismissioni” della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Nel dettaglio, nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Concentratori*”.

Invece nella sottosezione “**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria “**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas³**”, esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell’installazione dell’add on;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in “ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ” e “ $>G6$ ”, appartenenti alla categoria “**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**”, inclusi quelli su cui è stato installato l’add on;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna “ $>G6$ ” va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell’*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l’impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l’anno 2017.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

Deve essere compilata solo la sottosezione “**Cespiti per categoria**”.

Per tutte le località l’impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

³ *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.*

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2017 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2017 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2017 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2018 **[LIC].**

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle “Sezione II – Costo storico” con riferimento all’attività di distribuzione (cfr. paragrafo 5.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2017 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2017 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l’impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Concentratori*”.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

5.4.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.3 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 5.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016.

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione, dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all’attività di trasporto e i cespiti relativi all’attività di distribuzione del gas.

TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati

Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

5.4.3.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “**Metanodotti (condotte e derivazioni)**” lato trasporto deve essere *splitato* in “**Condotte stradali**” e “**Impianti di derivazione (allacciamenti)**” lato distribuzione in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splitato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “**Sistemi di telelettura/telegestione**”, “**Concentratori**” e “**Dispositivi ADD-ON**”.
- Le categorie “**Sistemi informativi**”, “**Altre immobilizzazioni materiali**” e “**Immobilizzazioni immateriali**” valutate con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

5.4.4 Sezione II bis - Stratificazione contributi

DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2017.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2017 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2017 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "**Cespiti per categoria**", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**"); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite "*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite "*Concentratori*".

Invece nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;
- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'add on;
- il valore dei contributi relativi agli *add on* installati raggruppati in " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa ai contributi dell'anno 2016 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2016 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell'anno 2017.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

Deve essere compilata solo la sottosezione "**Cespiti per categoria**".

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2017.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2017 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2017 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alle categorie di cespite *“Concentratori”*.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

5.4.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.5 Sezione III – Riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2017;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2017, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II - Costo storico” (cfr. paragrafo 5.4.2).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2017, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.5.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.6 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2017;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nell'anno 2017, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 5.4.3).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2017, l’impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.6.1 *Modalità di compilazione*

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.7 Sezione IV – Dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2017;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2017, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati **e secondo le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo al deflatore degli investimenti fissi lordi valido per l'anno tariffe 2019 da utilizzare nei casi previsti dall'articolo 57 della RTDG.

TABELLA 1

Anno Cespite	IFL
1956	34,280
1957	33,326
1958	34,096
1959	34,337
1960	32,958
1961	31,808
1962	30,513
1963	28,224
1964	27,043
1965	26,956
1966	26,232
1967	25,369
1968	24,799
1969	23,417
1970	20,609
1971	19,570
1972	18,947
1973	15,810
1974	12,199
1975	10,405
1976	8,696
1977	7,406
1978	6,541
1979	5,687
1980	4,590
1981	3,754
1982	3,262
1983	2,925
1984	2,678
1985	2,456
1986	2,366
1987	2,267
1988	2,147
1989	2,037
1990	1,911
1991	1,805
1992	1,736
1993	1,672
1994	1,617
1995	1,554
1996	1,504
1997	1,464
1998	1,439
1999	1,418
2000	1,379
2001	1,347
2002	1,312

2003	1,287
2004	1,246
2005	1,209
2006	1,180
2007	1,150
2008	1,115
2009	1,082
2010	1,083
2011	1,058
2012	1,026
2013	1,012
2014	1,011
2015	1,009
2016	1,006
2017	1,006
2018	1,000

Nelle colonne sottostanti all’etichetta “**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**” presente nella maschera di input, si deve riportare il di cui del valore delle dismissioni relativi a misuratori convenzionali alienati o dismessi a seguito di sostituzione con misuratori elettronici ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 57 della RTDG. Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l’*add on* (in quest’ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Con riferimento ai gruppi di misura di classe $\leq G6$ si ricorda che i valori devono essere dichiarati in coerenza con le disposizioni previste dall’articolo 57, comma 2, della RTDG.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II - Costo storico” (cfr. paragrafo 5.4.2).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2017, l’impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.7.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

5.4.8 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell'anno 2017;

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2017. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera dismissioni.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 5.4.3).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2016, l’impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2017 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.8.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

5.5 Allegati

5.5.1 Invio certificazioni

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2015		
Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente		
<p>RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG)</p> <p>Sfogliare... Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) ALLEGA Download template</p> <p style="text-align: center; color: red;">Certificazione non ancora caricata</p>		
<p>DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI. E' la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.</p> <p>Sfogliare... Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) ALLEGA Download template</p> <p style="text-align: center; color: red;">Certificazione non ancora caricata</p>		
<p>DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUNTIVO</p> <p>Sfogliare... Nessun file selezionato. (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) ALLEGA Download template</p> <p style="text-align: center; color: red;">Certificazione non ancora caricata</p>		
SALVA ANNULLA INVIO DEFINITIVO		

Figura 5.7: Sezione invio certificazioni

Per caricare i *file* occorre premere il bottone Sfogliare⁴, selezionare il *file* dal proprio disco fisso e confermare premendo il bottone ALLEGA. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i *file* desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

Si raccomanda di caricare dei file separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.

⁴ Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.

Allegato 1

Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per l'anno 2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

RICHIEDE A CODESTA AUTORITÀ

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016, 775/2016/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2019 PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI E INFORMAZIONI E ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 22 DICEMBRE 2016, 775/2016/R/GAS.

DATA

IN FEDE

Allegato 2

Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____ RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN DATA _____ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN DATA _____ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2018, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;

IN OTTEMPERANZA ALLA DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 17.3 E 20.2 DEL MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA, APPROVATO CON LA DETERMINA 04 GIUGNO 2015, 8/2015 – DIUC, SI ALLEGA, CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE IN FORMATO PDF.

DATA

IN FEDE

Allegato 3

Dichiarazione relativa ai dati di investimento a preconsuntivo 2018

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA

- CHE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI A PRECONSUNTIVO 2018, RELATIVI AI NUOVI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2018 E ALLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DEL 2018, CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, È STATO SEGUITO IL SEGUENTE APPROCCIO (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
- COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER LOCALITÀ;
 - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER SOCIETÀ, RIPARTITI A LIVELLO DI LOCALITÀ SULLA BASE DI CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA;
 - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PARI AL 90% DEI DATI DI INVESTIMENTO RELATIVI AL 2017.

DATA

IN FEDE

6 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo *e-mail* sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata un'*e-mail* di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite *e-mail*.

Nelle *e-mail* è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.